

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 dell'11 aprile 2022

Art. 1 – Definizioni

Le seguenti definizioni principali utilizzate nel presente documento sono tratte dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) noto anche con l'acronimo anglofono "GDPR", General Data Protection Regulation, nonché dal vigente D. Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003, ossia il Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal D. Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018:

Trattamento (art. 4, par. 1, n. 2, GDPR)

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Dato personale (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR)

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dati particolari (art. 9, GDPR)

Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Interessato (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR)


La persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.

Titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 7, GDPR)

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8, GDPR)

Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Autorizzato (art. 29, GDPR; art. 2-*quaterdecies*, comma 2, D. Lgs. 196/2003)

La persona fisica che agisce sotto l'autorità del Titolare (o del Responsabile del trattamento), ha accesso ai dati personali e può trattarli se è stato autorizzato in tal senso dal titolare.

Violazione dei dati personali (art. 4, par. 1, n. 12)

La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Comunicazione di dati personali (art. 2-*ter*, comma 4, lett. a), D. Lgs. 196/2003)

Si intende per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

Diffusione di dati personali (art. 2-*ter*, comma 4, lett. b), D. Lgs. 196/2003)

Si intende per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 2 – Scopo del Regolamento

La raccolta, la registrazione e la conservazione di immagini di persone fisiche attraverso l'impianto di videosorveglianza rappresentano operazioni di trattamento di dati personali soggette alla vigente normativa di settore.

Tra le novità più importanti apportate dal GDPR vi è inoltre il principio di responsabilizzazione ("accountability") racchiuso nel paragrafo 2 dell'articolo 5, per effetto del quale, ogni Titolare del trattamento è chiamato non solo ad adottare misure di conformità alle norme vigenti in materia, ma anche a documentarle ed a garantirne l'efficacia.

In questa ottica è stato elaborato il presente Regolamento – che è di esclusiva proprietà di questa Istituzione scolastica (di seguito indicata come "Titolare del trattamento" (o "Titolare") e fa parte della documentazione di supporto alla gestione della protezione dei dati personali – con lo scopo di regolamentare l'utilizzo dell'impianto di sorveglianza per conformarlo alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, rispettando i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e garantendo il diritto dello Studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. 249/1998).

Art. 3 – Principi generali da rispettare nel trattamento dei dati

In applicazione del principio di **liceità** richiamato dall'art. 5 del GDPR, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere fondato su una "base giuridica" che lo giustifica e, appunto, lo rende lecito.

Mentre la liceità del trattamento impone la verifica della sussistenza di una base giuridica che lo autorizzi, cioè il rispetto delle regole formali e quindi la conformità del trattamento rispetto alle norme giuridiche, al diritto vigente, il principio della **correttezza** esige che il trattamento si svolga in modo tale da salvaguardare i diritti e gli interessi dei soggetti coinvolti, come è giusto

Ist. Tecnico indirizzi: *elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni*
Liceo scientifico scienze applicate

Laboratorio territoriale per l'occupabilità
Ricerca e sviluppo EMC




Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

www.itisplanck.it
segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica: UFPIXB



ISTITUTO "MAX PLANCK"

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

VIA FRANCHINI, 1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV) C.M. TVTF04000T - C.F.: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A.



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

attendarsi tra parti (Titolare ed Interessato) che devono rapportarsi l'una all'altra in assoluta buona fede, rispettando anche norme etiche e deontologiche non codificate e tenendo conto del complesso dei valori in gioco.

In altri termini, il fatto di poter contare su una base giuridica che legittima il trattamento (ad esempio, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) non consente al Titolare, ad esempio, di trattare dati non pertinenti, di continuare a conservarli anche quando non è più necessario, di omettere le misure di sicurezza, e così via.

La **trasparenza** è il terzo elemento che completa i requisiti indispensabili del trattamento, insieme alla liceità e alla correttezza: è un principio che riguarda non solo il trattamento (che deve essere strutturato e svolgersi, appunto, in modo trasparente) ma, più in generale, i complessivi rapporti tra Titolare ed Interessato.

Il Considerando 39 del GDPR richiede che siano "trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati"; in pratica, il principio generale della trasparenza si risolve in una sorta di "garanzia" per l'interessato e trova la sua specificazione ed effettività nella serie di diritti dell'Interessato (e nei corrispondenti obblighi per il Titolare) stabiliti dal GDPR (Capo III).

Il trattamento risulterà svolto con modalità trasparenti se garantisce, nella maggior misura possibile, la comprensione da parte dell'Interessato di tutti gli aspetti rilevanti che lo riguardano (finalità, altri soggetti coinvolti, ecc.), della possibilità di esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.), delle persone alle quali rivolgersi (titolare, responsabile della protezione dei dati, ecc.).

Il principio di finalità dei dati (o di **limitazione delle finalità**) prevede che un trattamento di dati personali è legittimo solo in relazione, appunto, al fine del trattamento stesso: l'art. 5, par. 1, lett. b), del GDPR stabilisce infatti che il Titolare del trattamento può raccogliere dati personali solo per finalità determinate, esplicite e legittime, che vanno decise e fissate prima dell'inizio del trattamento; successivamente alla raccolta, è consentito solo il trattamento compatibile con quelle finalità.

Strettamente connesso con il principio di limitazione delle finalità è il principio di **minimizzazione** che l'art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR, descrive con tre aggettivi che esprimono altrettanti criteri in base ai quali valutare i dati trattati (sotto l'aspetto quantitativo, qualitativo e temporale): "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati".

Questo significa, in altri termini, che può costituire oggetto di trattamento solo quel minimo di dati che risulta indispensabile in base alla finalità perseguita, e solo per il tempo necessario al suo raggiungimento.

Il principio della **limitazione della conservazione** dei dati mira ad impedire che essi, una volta raggiunte le finalità per le quali sono stati raccolti, continuino ad essere inutilmente esposti ai rischi connessi al trattamento (si pensi ad esempio ad accessi non autorizzati).

Il principio della **integrità e riservatezza** impone al Titolare del trattamento di "garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e

Ist. Tecnico indirizzi: *elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni*
Liceo scientifico scienze applicate

Laboratorio territoriale per l'occupabilità
Ricerca e sviluppo EMC




Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

www.itisplanck.it
segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica: UFPIXB



ISTITUTO "MAX PLANCK"

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

VIA FRANCHINI, 1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV) C.M. TVTF04000T - C.F.: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A.



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

organizzative adeguate" che li preservino da "trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (art. 5, par. 1, lett. f), GDPR).

Art. 4 – Finalità della videosorveglianza e base giuridica del trattamento

Le finalità che questa Istituzione scolastica intende perseguire con l'impiego della videosorveglianza corrispondono principalmente a quelle, connesse alle proprie funzioni istituzionali ed affidate alla sua responsabilità, che derivano dagli obblighi di vigilanza e custodia dei beni pubblici in uso (immobili e mobili) e di sicurezza nei confronti della popolazione scolastica (personale scolastico, studenti, ecc.)

Tali finalità sono, in particolare, le seguenti:

- controllo di aree esterne non presidiate dal personale;
- controllo di zone esterne al di fuori del campo visivo del personale;
- prevenzione e repressione di eventuali intrusioni illecite, furti ed atti vandalici;
- rilevazione di potenziali situazioni di pericolo, consentendo il tempestivo intervento degli operatori.

Il trattamento di dati personali è pertanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

Ist. Tecnico indirizzi: *elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni*
Liceo scientifico scienze applicate

Laboratorio territoriale per l'occupabilità
Ricerca e sviluppo EMC




Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale


www.itisplanck.it
segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica: UFPIXB



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Art. 5 – Caratteristiche dell’impianto di videosorveglianza

Il sistema è composto da una rete di n. 18 telecamere posizionate come da planimetria:



Ist. Tecnico indirizzi: elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni
 Liceo scientifico scienze applicate

Laboratorio territoriale per l'occupabilità
 Ricerca e sviluppo EMC




Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale

www.itisplanck.it
 segreteria@itisplanck.it
 tvtf04000t@istruzione.it
 tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica: UFPIXB



ISTITUTO "MAX PLANCK"

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

VIA FRANCHINI, 1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV) C.M. TVTF04000T - C.F.: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A.



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Le caratteristiche tecniche dettagliate delle telecamere e le relative certificazioni sono agli atti della scuola.

Nella configurazione dell'impianto e nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- le riprese sono circoscritte alle sole aree interessate;
- la presenza delle telecamere è segnalata con apposita cartellonistica;
- le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche;
- le aree perimetrali esterne possono essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico;
- le telecamere poste all'esterno della scuola hanno un angolo visuale opportunamente delimitato, in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l'edificio;
- al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis, Codice Penale) l'angolazione e la panoramica delle riprese è limitata alle zone da proteggere evitando di inquadrare aree pubbliche o abitazioni private;
- le immagini raccolte in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, possono essere esaminate esclusivamente dalle persone appositamente e formalmente autorizzate dal Titolare del trattamento, solo per verificare il corretto funzionamento dell'impianto ovvero qualora siano stati segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro;
- i dati trattati sono conservati con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l'integrità e ad impedire che ad essi abbiano accesso soggetti non autorizzati;
- le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- le immagini non sono in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri soggetti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle loro abitudini personali;
- la visione delle immagini in diretta può essere effettuata solo dal personale all'uopo incaricato;
- la consolle di gestione è protetta da password, non è esposta ed è collocata in modo da non permettere la visione delle immagini, nemmeno occasionalmente, a persone non autorizzate.

Stante la presenza di più edifici afferenti all'Istituto, i segnali video delle unità di ripresa confluiscono necessariamente a più DVR collocati in appositi locali chiusi a chiave negli edifici in cui le telecamere sono installate.

Ai dispositivi NVR (ed alle registrazioni in essi contenute) può fisicamente accedere il Titolare del trattamento e, solo in caso di stretta necessità e comunque in presenza del Dirigente Scolastico, il personale delle forze dell'ordine o un tecnico esterno (per eventuali interventi di manutenzione); quest'ultimo, appositamente e preventivamente nominato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

La gestione di tutti i DVR viene effettuata attraverso apposito unico terminale collocato presso la sala CED posta al primo piano dell'edificio centrale.

Le telecamere che inquadrano le aree esterne sono attive 24 ore su 24; le telecamere collocate all'interno degli edifici sono in modalità registrazione solo dopo la chiusura dell'Istituto (da lunedì a venerdì, dalle 19,00 alle 7.30; il sabato dalle ore 15 alle ore 7.30 del lunedì successivo).

Ist. Tecnico indirizzi: elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni
Liceo scientifico scienze applicate

Laboratorio territoriale per l'occupabilità
Ricerca e sviluppo EMC




Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

www.itisplanck.it
segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica: UFPiXB



Art. 6 – Periodo di conservazione dei dati

In conformità alle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 20/01/2020 dall'E.D.P.B. - *European Data Protection Board*) e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1, lettere c) ed e) del GDPR (minimizzazione dei dati e limitazione della loro conservazione) i dati personali oggetto di trattamento sono conservati ordinariamente per 48 ore (fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o periodi di chiusura della scuola nonché le diverse indicazioni eventualmente impartite da organi ed autorità pubbliche con richieste ufficiali e specifiche).

Decorso tale termine le immagini vengono automaticamente cancellate mediante sovrascrittura (la nuova registrazione sovrascrive la più vecchia).

Art. 7 – Misure di sicurezza

Ai sensi dell'art. 32, par. 1, del GDPR il Titolare del trattamento – tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche – mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tenendo conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, sono state pertanto apprestate misure di sicurezza fisiche (per impedire che un intruso, un estraneo o semplicemente una persona non autorizzata possa accedere al luogo fisico dove sono custoditi i dati personali), logiche (per impedire l'accesso ai "luoghi digitali" come server, database e computer da parte di persone non autorizzate) ed organizzative (attraverso azioni ed interventi che incidono sull'assetto organizzativo aziendale predisponendolo al rispetto della normativa vigente in materia).

Il Titolare del trattamento ha inoltre provveduto ad effettuare una Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (PIA – Privacy Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Art. 8 – Ruoli, compiti e nomina dei soggetti coinvolti nel trattamento


Titolare del Trattamento (*data controller*)

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso (o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza), non la persona fisica di chi la amministra o rappresenta.

Il Titolare del trattamento è pertanto l'Istituto Industriale Statale "Max Planck", in persona del suo Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore.

Responsabile del Trattamento dati (*data processor*)

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

sufficienti (in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Può essere nominato Responsabile del trattamento ad esempio l'Impresa di Vigilanza che può visualizzare da remoto le immagini raccolte in diretta dalle telecamere o il soggetto esterno/interno che, per conto di questa Istituzione scolastica ed in forza di un contratto/incarico, venga eventualmente incaricato della videosorveglianza e/o della gestione o manutenzione del relativo impianto.


Persona autorizzata al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies*, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 il Titolare (o il Responsabile del trattamento) individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta: sono i soggetti che svolgono, nel trattamento dei dati, un ruolo sostanzialmente equiparabile a quello svolto in passato dagli "incaricati", che vengono appositamente designati per lo svolgimento di compiti specifici con riferimento all'utilizzo, alla gestione e manutenzione del sistema, con l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare, alla legislazione vigente in materia ed al presente Regolamento.


Art. 9 – Informativa

Le Linee guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (WP260) del Gruppo di Lavoro "Articolo 29", approvate dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB) il 25/05/2018 (richiamate dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB) il 29/01/2020), specificano al punto 26 che le informazioni che devono essere fornite nella fase iniziale del ciclo del trattamento sono quelle indicate all'art. 13 del GDPR se i dati personali sono raccolti "... presso l'interessato mediante osservazione (ad es. utilizzando dispositivi o software per catturare dati in modo automatico quali telecamere, ...)".

Il Titolare del trattamento ha pertanto provveduto ad assolvere gli obblighi di trasparenza e informazione nei confronti dell'Interessato fornendo le informazioni più importanti (finalità del trattamento; identità del titolare; diritti dell'interessato; legittimi interessi del titolare; termini di conservazione dei dati; riferimento alla fonte digitale per le informazioni di secondo livello; ecc.) in combinazione con una icona, attraverso la segnaletica di avvertimento posizionata in modo ben visibile (ad altezza occhi) affinché possano essere lette prima di entrare nell'area sorvegliata dalle telecamere, conforme al modello semplificato di cartello indicato dal Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/CARTELLO+VIDEOSORVEGLIANZA+-+Modello+semplificato.docx/5409efd5-08°1-7be5-d0c2-672356606af0?version=4.0>).



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

 <p>Videosurveillance!</p> <p>L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.) • sul sito internet (URL)... • altro 	<p>LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA</p> <p>CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):</p> <p>.....</p>
	<p>.....</p>
	<p>FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA</p> <p>.....</p>
	<p>È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A</p> <p>.....</p>

L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR è accessibile sul sito internet istituzionale, all'URL <http://www.maxplanck.edu.it>.

Art. 10 – Diritti dell'Interessato

I diritti dell'Interessato nei confronti del Titolare del trattamento sono quelli previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR.

In particolare, l'Interessato ha diritto:

- di chiedere l'accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR);
- di chiedere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17 e 18, GDPR);
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR);

I diritti di aggiornamento o integrazione dei dati nonché il diritto di rettifica (art. 16), in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo), potrebbero non essere in concreto esercitabili.

Anche il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) potrebbe non essere esercitabile, in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza – salvo i casi sopra stabiliti all'art. 6) – non possono essere trasferite ad altri soggetti.

Art. 11 – Disposizioni di attuazione, di rinvio e durata del presente Regolamento

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione mediante delibera di adozione del Consiglio d'Istituto, restando valido fino a nuova deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Per quanto non previsto o non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti ed applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Villorba, 11 marzo 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pol Emanuela
(documento firmato digitalmente)

Ist. Tecnico indirizzi: *elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni*
Liceo scientifico scienze applicate

Laboratorio territoriale per l'occupabilità
Ricerca e sviluppo EMC



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

www.itisplanck.it
segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica: UFPIXB